

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1982

**recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza
dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(82/913/CEE)

(GU L 381 del 31.12.1982, pag. 28)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

n.	pag.	data
----	------	------

► **M1** Decisione 83/356/CEE della Commissione del 6 luglio 1983

L 199	30	22.7.1983
-------	----	-----------



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(82/913/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, le autorità competenti hanno trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalle autorità competenti deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

considerando che la presente decisione dovrà essere riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali emanate in favore della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che, in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi, quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, resta soggetta alla legislazione dello Stato membro destinatario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia che figurano in allegato sono autorizzati ai fini dell'importazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.
2. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica tuttavia se non a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità competenti alla data del 16 agosto 1982 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° agosto 1983.

La Commissione trasmetterà agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

Articolo 3

Le presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° maggio 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M1***ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI**

Numero	Stabilimento	Indirizzo
--------	--------------	-----------

I. CARNE BOVINA**A. Macelli e laboratori di sezionamento**

22 ⁽¹⁾	Damara Meat Packers	Windhoek, Namibia
23 ⁽¹⁾	Karoo Meat Packers	Okahandja, Namibia
25	Damara Meat Packers	Otavi, Namibia
30 ⁽¹⁾	Johannesburg Abattoir	City Deep, Transvaal, RSA ⁽²⁾
47 ⁽¹⁾	Bull Brand Foods	Krugersdorp, Transvaal, RSA

B. Laboratorio di sezionamento

61	Meat Control Board	Cape Town, Cape Province, RSA
62	National Meat Suppliers	Cape Town, Cape Province, RSA
69	Karoo Meat Packers	Cape Town, Cape Province, RSA
83	Blue Continent Cold Storage	Cape Town, Cape Province, RSA
87	Rand Cold Storage	City Deep, Transvaal, RSA
93	Wholesome Meats	Durban, Natal, RSA

II. DEPOSITI FRIGORIFERI

4	Table Bay Cold Storage	Cape Town, Cape Province, RSA
84	Maydon Wharf Cold Storage	Durban, Natal, RSA
90	Epping Cold Storage	Cape Town, Cape Province, RSA
94	Walvis Bay Cold Storage	Walvis Bay
95	Imperial Cold Storage	City Deep, Transvaal, RSA

⁽¹⁾ Con esclusione delle frattaglie.⁽²⁾ RSA = Repubblica sudafricana.